



MODIFICA REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO “SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” – BUONI SPESA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15/01/2021. Le modifiche sono sottolineate.

Possono accedere al beneficio le persone in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1, L.R. 6/2006¹ residenti nel Comune di Pasiandiprato il cui nucleo familiare:

- beneficia di entrate nette riferite al mese precedente alla data di presentazione della domanda, di qualunque natura (anche riferite a contributi pubblici non soggetti a rendicontazione) con esclusione di indennità, pensioni e contributi correlati alla disabilità, fap, borse di lavoro/studio/tirocini inclusivi/sil, non superiori a € **600,00** mensili a cui si aggiungono € **100,00** per ogni ulteriore componente del nucleo familiare, € **200,00** in caso di abitazione in affitto o in proprietà con contratto di mutuo ed € **200,00** in caso di presenza di persona disabile ai sensi della Legge 104/92 art. 3, comma 3, e comunque complessivamente non superiori a € **1.200,00/mese**.
- ha depositi bancari/postali ovvero titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, azioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari inferiori a € **7.000,00**; **rileva la situazione esistente all’ultimo giorno del mese antecedente alla data di presentazione della domanda**.
- il nucleo può aver già beneficiato dello stesso contributo e la richiesta deve essere fatta trascorso almeno un mese dalla precedente.

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO NEL COMUNE DI PASIAN DI PRATO

Sono previsti dei buoni del taglio di € 10,00 e il beneficio spettante al nucleo è così definito:

¹ Art. 4 (Destinatari del sistema integrato) Legge Regionale 6/2006

1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato le persone residenti in regione di seguito indicate:
 - a. i cittadini italiani;
 - b. i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), a eccezione dei casi previsti dall'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
 - c. gli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
 - d. i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui all' articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).
2. Ai profughi, agli stranieri e agli apolidi sono garantite le prestazioni previste dall' articolo 2, comma 1, della legge 328/2000.
3. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato, anche se non in possesso del requisito della residenza, i minori stranieri nonché le donne straniere in stato di gravidanza e le donne nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
4. Le persone comunque presenti sul territorio regionale possono accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.
5. L'assistenza alle persone per le quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali rimane di competenza del Comune nel quale esse hanno la residenza prima del ricovero.
6. Per gli interventi e i servizi di cui al presente articolo spetta il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.

(A) Numero componenti nel nucleo	(B) Importo beneficio una tantum
1	€ 150,00
2	€ 250,00
3	€ 350,00
4	€ 450,00
5 e più	€ 550,00

In presenza di almeno 1 minore 0-3 anni l'importo del beneficio di cui alla colonna B è incrementato di € 100,00.

I buoni spesa:

- sono cumulabili, sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante;
- possono essere utilizzati per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi aderenti all'iniziativa;
- non possono essere utilizzati per l'acquisto di altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati (es. alcolici, tabacchi, gratta e vinci /lotterie ecc.).

MODALITÀ PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

La richiesta deve essere inviata all'indirizzo email sociale@comune.pasiandiprato.ud.it

Il modulo di autocertificazione (disponibile in allegato) **DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E CORREDATO DI FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ diversamente la richiesta non verrà accolta**. Per chi non avesse la possibilità di stampare il file e/o usare la posta elettronica è possibile contattare il n. 0432-645981 e 0432-645984 per prendere appuntamento.

CONSEGNA DEI BUONI SPESA

Al beneficiario verranno consegnati a domicilio (dai volontari della protezione civile o da altro personale autorizzato dall'Ente) i buoni spesa che saranno utilizzabili esclusivamente per acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità, ricariche telefoniche con esclusione di alcolici, tabacchi e gratta e vinci/lotterie. Ad essi verrà consegnata anche la lista degli esercizi commerciali presso cui utilizzare i buoni (aggiornata al giorno di rilascio dei medesimi). L'elenco, pubblicato su questo sito, potrà essere aggiornato su richiesta degli esercizi commerciali.

Il Comune effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese, anche attraverso la collaborazione della Guardia di Finanza e/o richiedendo la produzione di specifica documentazione comprovante le stesse.